

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4869

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RONCHI, LANZINGER, BIONDI, PIRO, DE JULIO, TAMINO, SALVOLDI, ANDREIS, RUTELLI, RUSSO FRANCO, BERNOCCO GARZANTI, SCALIA, MATTIOLI, PROCACCI, GUIDETTI SERRA, MAZZUCONI

Presentata il 5 giugno 1990

Norme per la revoca delle licenze di porto di armi nelle province a più alto tasso di omicidi volontari, per il censimento e l'anagrafe delle armi

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Qualora si verificano in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi »: così recita l'articolo 45 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 1° giugno 1931, n. 773.

Una norma rimasta inapplicata, anche perché non sono state definite le « condizioni anormali di pubblica sicurezza » né le concrete norme attuative e sanzionatorie di una tale previsione.

Ora non vi è dubbio che in alcune zone del nostro Paese tali « condizioni anormali di pubblica sicurezza » siano state ampiamente superate.

Dal 1984 al 1989 gli omicidi di matrice mafiosa si sono moltiplicati per 4,5

nelle tre regioni del Mezzogiorno (Calabria, Sicilia, Campania) a più alto impatto mafioso. Sono scoppiate vere e proprie guerre tra cosche che hanno prodotto oltre 2.000 omicidi nelle aree a più alta tensione (provincia di Reggio Calabria, area metropolitana di Catania, Gela, area metropolitana di Napoli-Caserta). Il numero degli omicidi volontari consumati nell'ambito della criminalità organizzata in Sicilia, Campania e Calabria è passato da 225 nel 1988 a 373 nel 1989, con un incremento del 65 per cento.

All'inizio queste guerre di mafia sono state interpretate come « fasi congiunturali » legate o alla perdita del « capo carismatico » (come nel caso di De Stefano a Reggio Calabria) o alla resa dei conti tra « vecchia » e « nuova » mafia (come nel caso di Palermo e Catania, dove si è

tracciata una geografia tra gruppi « perdenti » e famiglie « vincenti ». Con il passare del tempo ci si è accorti che questa interpretazione, che mutuava dall'analisi economica le categorie e i paradigmi, andava scartata. Non si trattava, infatti, di una « crisi » di crescita, né del passaggio ciclico da una fase a un'altra, segnato da migliaia di omicidi e di reati (come fossero « prezzi » che fluttuano alla ricerca dell'equilibrio paretiano) bensì di una nuova forma assunta dal fenomeno mafioso: la moltiplicazione delle cosche e l'uso indiscriminato della violenza è diventato un fatto costitutivo dell'« agire mafioso » nel nostro Paese.

Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno, nella sola area napoletana operano 70 gruppi camorristici; 156 sono le cosche censite (al 1989) in Calabria, di cui 20 nella sola città di Reggio, per citare solo alcuni dati (che peraltro sotto-stimano il fenomeno e vanno continuamente aggiornati).

La violenza, la forza, l'estorsione, l'omicidio, si sono talmente diffusi in alcune aree del Mezzogiorno che una gran parte del territorio è passata sotto il diretto controllo della mafia. La gran parte degli studiosi del fenomeno (Arlacchi, Catanzaro, Lamberti) sono concordi su questa analisi e insistono sul fatto che questo « nuovo modo di produzione e distribuzione » della ricchezza si sta allargando a macchia d'olio in tutto il territorio meridionale (ad eccezione degli Abruzzi e del Molise) e ha raggiunto anche altri parti del nostro Paese.

La « violenza » come fattore di produzione si intreccia con lo spirito di « vendetta » (molto forte in alcune aree del Paese), mettendo in moto una spirale perversa e micidiale.

Nel 1989 province come quella di Reggio Calabria hanno registrato un numero di morti ogni 100.000 abitanti dieci volte superiore alla media nazionale: le province che superano di tre volte la media nazionale sono otto (oltre Reggio Calabria, Catanzaro, Catania, Enna, Nuoro, Siracusa, Agrigento, Caserta) (vedi tabella 1).

In queste aree circola una quantità di armi che va al di là di ogni immagina-

zione. Nella sola regione Calabria (e soprattutto nelle province di Reggio e Catanzaro) vengono fermate ogni giorno in media due persone che detengono armi illecitamente (o sono sprovviste di regolare porto d'armi o, pur avendolo, hanno cancellato la matricola dal fucile o dalla pistola).

Decine e decine sono gli episodi che testimoniano come ormai in queste aree la gran parte dei cittadini di sesso maschile detiene un'arma (vuoi perché aderente alle cosche, vuoi per paura di una vendetta trasversale, per difesa personale — commercianti, professionisti, ecc). Episodi banali, come il tamponamento di un'auto, vedono spesso e volentieri uscire uno o più conduttori con la pistola per spiegare le proprie ragioni alla controparte.

La detenzione generalizzata delle armi sta determinando un tipo di società in cui non vi sono più spazi per la dialettica democratica e per la soluzione giuridica di conflitti.

Di fronte a questo aberrante fenomeno si assiste, da un decennio e più, a un improduttivo dibattito fortemente sbilanciato sul lato dell'analisi e fumoso su quello delle proposte. Dalla famosa legge « Rognoni-La Torre » (1982), che sia pure parzialmente aveva inciso in qualche misura sulle attività mafiose, non si è fatto, dal punto di vista legislativo, un solo passo avanti. Anzi, se ne sono fatti molti indietro: con lo scioglimento del *pool* antimafia di Palermo, con le lotte interne alla magistratura, con l'abbandono dei giudici più impegnati, con il crescente disservizio degli uffici giudiziari. Le popolazioni del sud, fuori dai circuiti politico-criminali, sono state abbandonate al loro destino, gettate nello sconforto e nella rassegnazione.

Se tutto ciò è vero, è necessaria e urgente una coraggiosa iniziativa legislativa che ridisegni le regole del gioco nelle aree ad alto tasso di violenza mafiosa, che ridia fiducia, che riduca la diffusione e l'uso delle armi.

Il disarmo dei cittadini nelle aree ad alto tasso di omicidi può contribuire a

stradicare un costume che sta assumendo le vesti della norma, ad affermare che in uno Stato democratico è inaccettabile e intollerabile che ci possano essere tanti morti ammazzati, che si possa tranquillamente girare armati, che l'uso della violenza contro le persone rivesta i caratteri della normalità.

Da qui la proposta di una moratoria nella detenzione delle armi nelle aree ad alto tasso di omicidi, quando si supera la soglia di tre volte la media nazionale di omicidi volontari ogni 100.000 abitanti, che è ovviamente già alta anche per il concorso statistico delle zone in discussione.

È indubbio che questo provvedimento penalizzerebbe i cacciatori; ma è anche vero che tutta la questione della caccia va ridiscussa nel nostro Paese e che comunque in una zona dove si ammazzano esseri umani impunemente e veri e propri eserciti si affrontano continuamente, non si possono fare eccezioni, pena sottoporre i « privilegiati » (nella fattispecie i cacciatori) a forti e pericolose pressioni.

La seconda critica a cui può esporsi un tale provvedimento è quella di essere una legge liberticida. Certamente viene limitato un diritto (il diritto di detenere un'arma) per un determinato periodo di tempo; ma è soprattutto il « diritto di uccidere » che si vuole colpire e un'arma può avere diversi « valori d'uso » e significati (per esempio per un collezionista può essere un fatto meramente estetico), ma quello prevalente — ed è qui il punto — è di togliere la vita ad altri esseri viventi.

In tutti i modi, se per un determinato periodo di tempo vengono limitati alcuni diritti (che non sono diritti fondamentali della persona) per garantire a tutti il diritto alla vita, alla libertà di iniziativa in campo politico, sociale, culturale (diritti

questi che sono oggi in gran parte cancellati dal dominio mafioso del territorio) non possiamo che rallegrarci di questo provvedimento. L'alternativa a questo provvedimento potrebbe finire con il diventare il modello di tipo californiano (tutti armati fino ai denti) o addirittura la retorica reazionaria della pena di morte. Se non saremo capaci di dare una risposta — nella direzione di una cultura del disarmo — saranno purtroppo questi modelli ad avere la meglio, con ulteriore degrado della convivenza civile e della nostra democrazia.

È già discutibile che in una società civile e democratica privati cittadini richiedano di detenere armi per difendersi direttamente: la sicurezza dovrebbe essere garantita dalle forze dell'ordine e non dall'armamento diretto dei cittadini.

Questo principio pare tuttavia di difficile applicazione: ma lo si applichi almeno nelle zone dove è in corso una vera e propria guerra. Si chieda e si imponga il disarmo riducendo l'acqua in cui può nuotare e procurarsi armi la criminalità diffusa. La gran parte delle armi impiegate per questi omicidi non sono né armi da guerra importate, né armi non in vendita: sono comuni pistole o fucili da caccia, a volte con le canne tagliate, sono armi che passano in vario modo dal circuito legale a quello illegale, o dall'impiego legale all'impiego illegale.

Si propone infine, per avere maggiore controllo sulla diffusione e l'impiego delle armi, di fare un censimento delle armi e istituire un'anagrafe delle armi in possesso dei privati cittadini, con dei controlli e delle verifiche periodiche. Con un porto d'armi si possono detenere più armi che una volta acquistate non vengono più controllate: di molte di queste armi si perde ogni traccia.

TABELLA 1.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI
GRADUATORIA PROVINCIALE DEI RAPPORTI
SU 100.000 ABITANTI

1° gennaio-31 dicembre 1989		GRADUA- TORIA	1° gennaio-31 dicembre 1988	
RAPPORTO × 100.000	PROVINCIA		PROVINCIA	RAPPORTO × 100.000
25,85	Reggio Calabria	1	Reggio Calabria	27,01
22,47	Caltanissetta	2	Caltanissetta	13,25
10,47	Catania	3	Catania	8,47
10,14	Enna	4	Nuoro	7,21
9,03	Nuoro	5	Catanzaro	6,19
8,00	Siracusa	6	Enna	6,05
7,72	Agrigento	7	Palermo	6,02
7,66	Caserta	8	Siracusa	5,34
7,08	Catanzaro	9	Napoli	5,31
6,89	Napoli	10	Trapani	5,24
6,47	Palermo	11	Agrigento	4,87
6,15	Ragusa	12	Caserta	4,78
5,47	Messina	13	Taranto	3,16
5,37	Brindisi	14	Salerno	3,01
4,55	Trapani	15	Foggia	2,70
4,32	Taranto	16	Forli	2,62
4,12	Foggia	17	Lecce	2,58
2,33	Lecce	18	La Spezia	2,56
2,29	Cosenza	19	Brindisi	2,44
2,26	Imperia	20	Messina	2,31
2,48	ITALIA		ITALIA	2,21

TABELLA 2.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI
GRADUATORIA PROVINCIALE DEI DATI ASSOLUTI

1° gennaio-31 dicembre 1989			GRADUA- TORIA	1° gennaio-31 dicembre 1988		
DATI ASS.	INC. %	PROVINCIA		PROVINCIA	DATI ASS.	INC. %
217	15,15	Napoli	1	Napoli	166	13,03
153	10,68	Reggio Calabria	2	Reggio Calabria	160	12,56
113	7,89	Catania	3	Catania	91	7,14
82	5,73	Palermo	4	Palermo	76	5,97
66	4,61	Caltanissetta	5	Milano	57	4,48
63	4,40	Caserta	6	Catanzaro	48	3,77
63	4,40	Milano	7	Caserta	39	3,06
55	3,84	Catanzaro	8	Caltanissetta	39	3,06
38	2,65	Torino	9	Torino	38	2,98
38	2,65	Messina	10	Roma	36	2,82
38	2,65	Agrigento	11	Salerno	32	2,51
33	2,30	Roma	12	Bari	25	1,96
33	2,30	Siracusa	13	Agrigento	24	1,89
29	2,03	Foggia	14	Trapani	23	1,81
26	1,82	Taranto	15	Siracusa	22	1,72
25	1,75	Nuoro	16	Lecce	21	1,64
22	1,54	Bari	17	Nuoro	20	1,57
22	1,54	Brindisi	18	Foggia	19	1,49
22	1,54	Salerno	19	Taranto	19	1,49
20	1,40	Trapani	20	Messina	16	1,26
274	19,13	Altre		Altre	303	23,79
1.432	100	ITALIA		ITALIA	1.274	100

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In applicazione dell'articolo 45 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nelle province italiane in cui, al 31 dicembre di ciascun anno, sia stata superata di tre volte la media nazionale di omicidi volontari ogni 100.000 residenti, sono revocate le licenze di portare armi ed è vietato a chiunque, ad eccezione degli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, detenere, trasportare, usare armi da fuoco di qualsiasi tipo e per qualunque scopo a partire dal 31 marzo dell'anno successivo. Se entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza di tale divieto, la soglia indicata si è abbassata sotto il limite di tre volte la media nazionale, il divieto stesso si intende revocato, in caso contrario esso si intende prorogato per un triennio secondo le medesime modalità.

ART. 2.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro dell'interno, sentito il Ministro di grazia e giustizia, comunica ai prefetti l'elenco delle province italiane dove, sulla base dei dati dell'anno precedente, entra in vigore o viene confermato alla scadenza triennale il divieto di cui all'articolo 1.

2. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, provvede, entro i successivi quindici giorni, a rendere operativo e pubblico tale divieto con l'affissione di un manifesto in tutti i comuni della provincia interessata.

3. Nelle province in cui entra in vigore il divieto di cui ai commi 1 e 2, chiunque detenga armi da fuoco di qualsiasi tipo e a qualunque scopo è tenuto a comunicarlo entro il 31 marzo agli agenti di polizia o dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a ritirare le armi stesse e

a riporle in appositi locali, predisposti entro tale data, registrando la consegna e rilasciando apposita ricevuta che consenta di ritirare l'arma quando non sia più in vigore il divieto di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Chiunque, nelle province interessate dal divieto di cui all'articolo 1, consegna, prima dell'accertamento del reato, secondo le modalità indicate dalla presente legge, armi da fuoco anche se detenute illegalmente, non è punibile, anche se non fornisce l'indicazione della provenienza di tali armi.

ART. 4.

1. I cittadini impiegati con compiti di vigilanza presso società o imprese private o pubbliche, pur non appartenendo a Corpi armati dello Stato, possono ottenere una deroga da parte del prefetto al divieto di cui all'articolo 1, presentando domanda motivata.

2. Il prefetto dispone l'accoglimento della domanda o il rigetto entro 30 giorni dalla sua presentazione.

3. Restano valide le deroghe di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

ART. 5.

1. Ai fini della presente legge, con il termine « arma da fuoco » si intende la definizione e l'elenco dell'Allegato 1 della legge 8 maggio 1989, n. 186, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978 ».

ART. 6.

1. Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità di consegnare nei termini prescritti dalle presenti norme le armi di cui all'articolo 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

2. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a 12 mesi.

ART. 7.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emana le norme per l'effettuazione del censimento di tutte le armi detenute da privati cittadini non appartenenti ai Corpi armati dello Stato.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 è istituita un'anagrafe con sistema informatico, con sede centrale presso il Ministero dell'interno e terminali in tutte le prefetture, che raccolga i dati di tutte le armi in possesso di privati cittadini con le generalità del titolare del porto d'arma e del proprietario delle armi, tipo e matricola delle armi detenute.

3. Ogni cinque anni si provvede al controllo di tutte le armi in possesso dei privati cittadini con annotazione del controllo all'anagrafe delle armi. Le modalità dei controlli verranno definite dal Ministro dell'interno con apposito decreto.